

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(GULLOTTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(NATALI)

NELLA SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1972

Nuova autorizzazione di spesa per la difesa del suolo

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 19 marzo 1952, n. 184, sono state dettate le prime organiche disposizioni per la sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali mediante apposito piano orientativo che prevedeva la realizzazione, in un trentennio, di interventi ravvisati di maggiore importanza lungo i principali corsi d'acqua.

Le previsioni del piano orientativo hanno avuto in parte attuazione, a tutt'oggi, nell'ambito dei finanziamenti disposti con singole leggi speciali, con gli ordinari stanziamenti di bilancio e, in parte, con le assegnazioni considerate dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Mutamenti intervenuti nella situazione idrogeologica del suolo, emersi anche in seguito ai vari eventi alluvionali succedutisi nel tempo, soprattutto a decorrere dal 1966, hanno fatto ravvisare la necessità di una verifica approfondita delle previsioni a suo tempo fatte con il detto piano orientativo, al fine di poter conseguire una difesa del suolo nel quadro di un compiuto assetto territoriale.

A tal fine si è svolta l'indagine conoscitiva affidata alla speciale Commissione del Senato per puntualizzare la complessa ed impegnativa tematica degli interventi da adottare per la sistemazione idraulica e la difesa

del suolo in rapporto alle diverse esigenze delle varie situazioni zonali riscontrabili nel territorio nazionale.

In attesa di tali indicazioni e di valutare quelle che risulteranno dalla relazione conclusiva dell'apposita Commissione costituita presso il Ministero dei lavori pubblici, e tenuto conto, altresì, dell'ulteriore lasso di tempo che occorrerà per adottare i necessari criteri direttivi ed i conseguenti provvedimenti, si ritiene che non possa sospendersi quella valida attività di interventi che, in base a stanziamenti straordinari di fondi — ultimo quello di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 632 — si è concretata finora nella realizzazione delle più urgenti ed importanti opere idrauliche, idraulico-agrarie ed idraulico-forestali previste dal piano orientativo ordinario con la richiamata legge n. 184.

Si rende, pertanto, necessario assicurare la prosecuzione delle sistemazioni in corso per conseguire la loro funzionalità nonché provvedere a quelle più urgenti sistemazioni che sono senz'altro ritenute necessarie ai fini dell'auspicata difesa organica del suolo.

Peraltro, gli stanziamenti — per ultimo con la citata legge 27 luglio 1967, n. 632 — si sono esauriti; nè, d'altra parte, sono sufficienti a tali fini gli stanziamenti ordinari di bilancio.

Ne discende, quindi, l'esigenza di provvedere con un nuovo stanziamento straordinario di fondi. A tanto provvede l'unito disegno di legge.

Il nuovo stanziamento straordinario, che si propone, si limita ad una spesa complessiva di lire 130 miliardi — ripartita in quattro anni finanziari — di cui la metà per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'articolo 1 — primo comma — del disegno di legge autorizza la spesa complessiva di lire 60 miliardi nel quadriennio 1972-1975 per l'esecuzione delle opere, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 632.

Il secondo comma dello stesso articolo autorizza la spesa di lire 65 miliardi nello stes-

so quadriennio per le opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tale ultima autorizzazione di spesa è, a sua volta, ripartita in tre quote:

la prima destinata all'esecuzione delle opere previste dall'articolo 7 — secondo comma, lettera *a*) — della citata legge n. 632, nonché all'esecuzione dei lavori e dei ripristini di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1964, n. 207;

la seconda destinata all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 7 — secondo comma, lettera *a*) — della stessa legge n. 632;

la terza destinata all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 39, n. 2, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e delle altre opere di correzione di tronchi superiori di corsi d'acqua, indicate alla lettera *a*) dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ed all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

L'articolo 2 autorizza la spesa di lire 5 miliardi nel quadriennio 1972-1975 per progettazioni, studi, rilievi, esperienze su modelli e quanto occorra ai fini della redazione dei progetti di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, già prevista dall'articolo 8 della ripetuta legge n. 632, nonché per la progettazione di serbatoi e vasche di espansione. Con il terzo comma dello stesso articolo viene, inoltre, regolato l'eventuale affidamento a professionisti, docenti universitari, studi tecnici, enti locali ed altri enti adeguatamente attrezzati, degli adempimenti progettuali, di studio e di ricerche.

L'articolo 3 prevede l'affidamento di attività di bonifica, nelle zone non classificate di bonifica o di bonifica montana, ad enti di sviluppo ovvero ad enti e consorzi di bonifica.

L'articolo 4 estende, ai fini del provvedimento, le disposizioni di cui agli articoli 2, terzo e quarto comma, 9, 15, primo e secondo comma, e 16 della legge 27 luglio 1967, n. 632.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 24 miliardi per l'anno finanziario 1972 e per lire 12 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975, per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 632.

È autorizzata, altresì, la spesa di lire 65 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 25 miliardi nell'anno 1972, di lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1973 e 1974 e di lire 14 miliardi nell'anno 1975, destinata come segue:

a) lire 30 miliardi per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 7, secondo comma, lettera a), della citata legge n. 632, nonché per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1964, n. 207, in ragione di lire 12 miliardi per l'anno 1972 e di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni dal 1973 al 1975;

b) lire 30 miliardi per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 7, secondo comma, lettera b), della citata legge n. 632, in ragione di lire 11 miliardi nell'anno 1972, di lire 6 miliardi ciascuno per gli anni 1973 e 1974 e di lire 7 miliardi nell'anno 1975;

c) lire 5 miliardi per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 39, n. 2, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e per altre opere di correzione di tronchi superiori di corsi d'acqua, indicate alla lettera a) dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1972 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1973 al 1975.

Le spese da effettuarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dell'articolo 8 della citata legge 27 luglio 1967,

n. 632, saranno imputate ai competenti capitoli del bilancio dello stesso Ministero relativi all'esecuzione delle rispettive opere.

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la compilazione di progetti di massima ed esecutivi, per studi, rilievi, esperienze su modelli e quanto altro occorra ai fini della redazione dei progetti medesimi.

In deroga alle vigenti disposizioni di legge, si può procedere anche alla progettazione di serbatoi, su qualsiasi corso d'acqua naturale, nonchè di vasche di espansione.

Gli adempimenti progettuali, di studio e di ricerche di cui ai precedenti commi possono essere affidati dagli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici ai liberi professionisti, a docenti universitari ed a studi tecnici particolarmente qualificati, nonchè a comuni, province, regioni ed altri enti, adeguatamente attrezzati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni, da approvarsi dal presidente del Magistrato o dal provveditore alle opere pubbliche competente, sentito il Comitato tecnico amministrativo.

La suddetta spesa di lire 5 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1972 e lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975.

Art. 3.

Nelle zone non classificate di bonifica o di bonifica montana il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare attività di bonifica necessaria per la difesa del suolo, agli enti di sviluppo, ovvero ad enti e consorzi di bonifica per regioni di contiguità territoriale o di connessione operativa.

Art. 4.

Sono estese, ai fini della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 2, terzo e quarto comma, 9, 15, primo e secondo comma, e 16 della legge 27 luglio 1967, n. 632.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge in lire 51 miliardi per l'anno 1972 si provvede quanto a lire 25 miliardi a carico del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971 e quanto a lire 26 miliardi con corrispondente riduzione del capitolo numero 5381 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1972. All'onere di lire 26 miliardi per l'anno 1973 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo numero 5381 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.